


Allegato 13
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.
2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei fertilizzanti".
3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.



Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualita'
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali


Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di
P. IVA:
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....

iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del tipo, denominazione commerciale

*Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi, numero d'ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.*



Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma



Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali


Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di
P. IVA:,
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
iscritta al "Registro dei Fabbrianti di fertilizzanti" con numero

dichiara:

- 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti:
.....
.....
.....
- 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:
.....
.....
- 3. altro:
.....
.....


Data

Firma



Parte seconda**Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.
6. Detti fertilizzanti devono:
 - a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
 - b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
 - c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei fertilizzanti".
8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" di seguito specificato.



Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
 Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
 Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
 Via XX Settembre, 20
 00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
 Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
 Via del Fornetto, 85
 00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto,
 in qualità di,
 della ditta,
 sita in (*inserire indirizzo postale completo*),
 iscritta presso la Camera di Commercio di,
 P. IVA:,
 persona da contattare,
 telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica,
,
 iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell'allegato 13 del presente decreto:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del tipo, denominazione commerciale

*Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Fosfato alluminio calcico", occorre indicare:
 Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d'ordine 6 1, denominazione del tipo Fosfato alluminio calcico.*

A seguire la denominazione commerciale, se presente.



Informazioni sul fertilizzante

- a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto.
- b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato.
- c) Altre eventuali indicazioni

Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la dizione "Consentito in agricoltura biologica".

Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante.

Data

Firma



Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi- PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta
sita in (*inserire indirizzo postale completo*)
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:
e P. IVA:
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero

dichiara:

- 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al "Registro dei fertilizzanti"
.....
.....
- 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al "Registro dei fertilizzanti"
.....
.....
- 3. altro:
.....
.....

Data

Firma




TABELLA I
ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE
(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)				
Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1	2	3	4	5
1. Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione			
6. Fosfato alluminocalcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)	
7. Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅		

Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)				
Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1	2	3	4	5
1. Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite			
5. Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio		




(segue) Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	4	5
6. Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
7. Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio Solo di origine naturale	

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	4	5
1. Concime PK	3	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	




Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4
1. Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	5
2. Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
3. Zolfo elementare	Zolfo elementare		
4. Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
5. Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato I, lettera E, del Reg. (CE) 2003/2003.




CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all' Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell' Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell' Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l' ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l' uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Comunghia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Comunghia naturale	Farina di corna; Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crimi (Pellicino o pellicini)	Pelli e crimi	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	




(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1				
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso previste per i concimi che la compongono
16.	Epitelio animale idrolizzato	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	



(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	




Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato I del presente decreto)

	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
4	Sangue fluido	Farina di sangue		
5	Epitelio animale idrolizzato fluido	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
6	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii. estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii. fermentazione	




Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinata	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso previste per i concimi che la compongono
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	



(segue) Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)


11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	<p>Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione</p>	<p>Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali</p>	
---	---	---	--



Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)


Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.

Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi previsti per ogni fertilizzante che lo compone.




AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	2	3	4	5
1	Letame	Letame	Letame	Letame
1.	Letame	Letame	Letame	Letame
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione
4.	Ammendante compostato verde	Segatura e trucioli di legno Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotti ottenuti da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
5.	Ammendante compostato misto	Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0. Non è ammesso l'impiego di fanghi.	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008



(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Ammendante torboso composto	Torba Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
11.	Vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	




CORRETTIVI
(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)				
	2	3	4	5
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
3.	Correttivo calcareo -- magnesiaco	Carbonato di calcio e magnesio	Solo di origine naturale	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e magnesio	Solo di origine naturale	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	



Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

1	2	3	4	5
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1				
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		



MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 5 del presente decreto)

1	2	3	4	5
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
1. Torba acida	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
2. Torba neutra	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
3. Torba umificata	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)




PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

1	2	3	4	5
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008	
6. Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4 ¹			
8. Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione			

¹ È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.



Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4
1. Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Pellami	5	
2. Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
3. Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4. Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	




TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

È proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6.



Parte Terza**Informazioni generali**

1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

sviris11.fertilizzanti@politicheagricole.gov.it

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari:

prope5@politicheagricole.gov.it

2. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

